



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

19/03/2013 U-rsp/1446/2013



Circ. n. 194/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Legge 14 gennaio 2013 n. 4 – “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” – professioni regolamentate – Ingegneria dell’informazione - dubbi sull’inclusione - chiarimenti

Sono pervenute delle richieste di chiarimento sulla regolamentazione del settore dell’Ingegneria dell’informazione.

In particolare si chiede se con l’entrata in vigore della legge 14 gennaio 2013 n. 4, recante: “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”, sia mutata la disciplina concernente il settore c) dell’informazione, dell’albo.

Al riguardo occorre rilevare quanto segue.

La legge 14 gennaio 2013 n. 4, all’art. 1, comma 2, dispone :

“Ai fini della presente legge, per ‘professione non organizzata in Ordini e Collegi’, di seguito denominata ‘professione’, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con l’esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi od elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e della attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Ne consegue che la suddetta disciplina esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi od elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile.

Tali attività sono definite ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n. 137 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*) :

Art. 1 :

“a) per ‘professione regolamentata’ si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

b) per ‘professionista’ si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti”.

Non v’è alcun dubbio che il settore c) dell’informazione, previsto e disciplinato dall’art. 45 del DPR 5 giugno 2001 n.328, costituisca attività riservata ed, in quanto tale, soggetta ai dettami normativi sulle attività professionali.

E difatti il DPR 328/2001, nell’occuparsi agli artt.45 e seguenti della professione di Ingegnere, suddivide gli ambiti professionali in tre settori omogenei : a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione.


Tali settori costituiscono unitariamente la professione di Ingegnere.

In particolare, per quel che riguarda il settore c) dell’informazione, della sezione A dell’albo, sono di esclusiva spettanza “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni” (art. 46, comma 1, lett. c), DPR 328/2001).

Le suddette attività professionali sono quindi riservate per legge agli iscritti all’albo degli Ingegneri e non possono essere esercitate dai soggetti che non sono iscritti all’albo di categoria.

Confidando di aver chiarito in maniera definitiva i dubbi emersi a seguito dell'approvazione della legge 14 gennaio 2013 n.4 e restando a disposizione per ogni delucidazione necessaria, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

